

COMUNE DI QUARTO
Città Metropolitana di Napoli
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 21.06.2019

Deliberazione n. 27 del 31.01.2023

Oggetto: Approvazione diniego – stralcio parziale art. 1 commi 227-229 del legge n. 197/2022

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio, alle ore 17.30 e seguenti, si è riunita la C.S.L., nominata con D.P.R. in data 21.06.2019, successivamente integrata con DPR del 12.01.2023, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000, con l'intervento dei sigg.:

Componente	Presente	Assente
Gaetano Mosella	X	
Giuseppe Amore	X	
Agnese Iardino	X	

Premesso che:


il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 07.05.2019, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

con D.P.R. in data 21.06.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente nelle persone dei Signori: Dott. Giuseppe Amore, Dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, Dott. Gaetano Mosella;

con deliberazione n. 1 in data 15.07.2019, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso l'ente ai sensi dell'art. 252, comma 2, d.lgs. 18.08.2000, n.267 e ha provveduto, in assenza, tra i componenti, di magistrato a riposo della Corte dei conti o della Magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato, ad eleggere il presidente della Commissione ai sensi dell'art. 252, comma 1, d.lgs., cit.. nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;

con deliberazione n. 26 assunta in data odierna, si è preso atto, a seguito delle dimissioni di un componente, del DPR del 12.01.2023 di nomina di un nuovo componente dr.ssa Agnese Iardino e si è proceduto alla ricostituzione della Commissione Straordinaria di Liquidazione ed alla contestuale nomina del Presidente;

l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art.



30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

Tutto ciò premesso

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "*stralcio parziale*" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;



la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

VALUTATO che dal 1 gennaio 2000 al 31.12.2015 tutte le entrate gestite dall'Agenzia per la riscossione rientrano nelle competenze dell'OSL;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Quarto n. 2 del 30.01.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con gli allegati pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi interessati (tecnico e di regolarità contabile) e del collegio dei revisori dei conti con verbale n. 4 del 18.01.2023;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "*principio contabile applicato alla contabilità finanziaria*" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

di prendere atto della delibera del Consiglio comunale n. 2 del 30.01.2023 con la quale si è provveduto ad approvare il diniego stralcio parziale dell'art. 1 commi 227-229 della L. n. 197/2022;

di non applicare, pertanto, ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

di demandare al Segretario generale l'attuazione del presente provvedimento e di trasmetterne copia:

all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;



al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

al Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali- Direzione centrale per la finanza locale;

alla Prefettura/UTG di Napoli;

alla Corte dei conti- sezione regionale di controllo per la Campania;

alla Corte dei conti- sezione giurisdizionale per la regione Campania;

al sindaco del comune di Quarto;

al Presidente del Consiglio comunale di Quarto;

al Tesoriere del comune di Quarto;

al TAR Campania – sezione di Napoli-

al Presidente del Tribunale di Napoli;

agli uffici del Giudice di Pace di Pozzuoli;

al collegio dei revisori del comune di Quarto;

ai responsabili dei servizi del comune di Quarto.


La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.P.R. n.378/1993, verrà pubblicata, ai sensi dell'art.124, d.lgs. n. 267/2000, a cura del Segretario dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

Gaetano Mosella



Il componente

Giuseppe Amore



Il componente

Agnese Iardino

